



COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N. 129 del 17-09-2024

OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO DI CUI ALLA LEGGE 232/2016, COMMA 449 LA LETTERA D-SEXIES. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di Settembre a partire dalle ore 13:34, in modalità telematica, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti i signori:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	GIROLAMI VINCENZO	SINDACO	Presente
2	DARIDA EZIO	VICE SINDACO	Presente
3	PIACENTI MARZIA	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0

Assume la presidenza il ARCH. VINCENZO GIROLAMI in qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANNALISA ZACCARIA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

Vista la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, 228, ha istituito il Fondo di Solidarietà Comunale;
- l'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto la sua dotazione finanziaria, prevedendo il suo incremento nel trascorrere degli anni;
- l'articolo 1, comma 449, della legge 232 del 2016, disciplina le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale;
- l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, 234 ha aggiunto al comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 la lettera d-sexies, il cui primo periodo prevede che il Fondo di solidarietà comunale è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'[articolo 2, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#), sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato.
- il secondo periodo della predetta lettera d-sexies, dispone che in considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione.

Visto il Decreto del 10 gennaio 2024, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, corredato dalla nota metodologica, che disciplina la ripartizione tra i comuni del contributo in questione a valere sul Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2024 quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'[articolo 2, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#), sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino

territoriale è tenuto a garantire, previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Dato atto che:

- ciascun comune beneficiario è tenuto a destinare le risorse per il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) del richiamato D.Lgs. 65/2017 e ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di incremento fissato;
- i comuni beneficiari sono inoltre sottoposti a monitoraggio e dovranno certificare il relativo stato a livello di raggiungimento dell'obiettivo di servizio attraverso la compilazione della relativa scheda di monitoraggio;
- le somme che, a seguito del monitoraggio di cui sopra, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, in un primo momento erano soggette a recupero a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni, ed ora a seguito delle intervenute modifiche normative, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2023 saranno assegnate ad apposito commissario ad acta che dovrà provvedere alla sua utilizzazione;

Preso atto che è stato attribuito al Comune di Castel Sant'Elia l'importo di € **23.004,60** a titolo di maggiori risorse per il 2024, previste dall'art. 1, comma 174, Legge 234/2021 come da allegato B "Utenti e risorse aggiuntive" al decreto sopracitato, al fine di potenziare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'[articolo 2, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#), sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire, previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e raggiungere così l'obiettivo stabilito;

Specificato che nella Nota metodologica "Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2024" è contemplata, tra le altre opzioni, come scelta allocativa delle risorse assegnate, la possibilità di offrire ai cittadini dei voucher per il servizio di asilo nido.

Visto il D.L.gs. n. 65 del 13/04/2017, di Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, che stabilisce che: alle bambine e ai bambini, dalla nascita ai sei anni sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali; promuovendo la continuità del percorso educativo e scolastico, concorrendo a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorendo l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati;

Visto l'art. 2 del D.L.gs. n. 65 del 13/04/2017 che individua, nell'organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, quali servizi educativi per l'infanzia: nidi e micro-nidi, sezioni primavera, servizi integrativi quali: spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare; stabilendo che i suddetti servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta;

Ritenuto di avvalersi della suddetta possibilità e di voler migliorare il servizio asilo nido per la platea dei soggetti destinatari del contributo, attraverso l'assegnazione di Voucher di rimborso per il Servizio di Asilo Nido ai residenti che hanno avuto le relative spese nell'anno 2024;

Ritenuto di fornire apposito atto di indirizzo al Responsabile del Settore I, al fine di avviare le procedure amministrative finalizzate al miglioramento del servizio in particolare per fornire agli utenti dell'asilo nido dei voucher a copertura delle spese sostenute per il pagamento della retta;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di disporre che le premesse e le argomentazioni sopra riportate formano parte integrante del presente deliberato;

2. Di fornire apposito indirizzo al Responsabile del Settore I al fine di avviare le procedure amministrative finalizzate al miglioramento del servizio di asilo nido in particolare per fornire dei voucher di rimborso delle rette per i cittadini residenti che usufruiscono del servizio di asilo nido attraverso la pubblicazione di un **apposito avviso** che contenga i seguenti criteri

REQUISITI DEI RICHIEDENTI :

Per accedere all'assegnazione dei voucher/contributi oggetto dell'avviso, gli interessati devono:

1. essere residenti, insieme al/la minore per il/la quale viene richiesto il contributo/voucher, nel Comune di Castel Sant'Elia;
2. essere cittadini italiani o cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea o cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno;
3. attestare l'effettiva frequenza nell'anno 2024 dei figli minori, di età 3-36 mesi, ad un asilo nido, pubblico o privato, riconosciuto dalla Regione Lazio;
4. essere in possesso di attestazione ISEE "Ordinario" in corso di validità secondo il DPCM n. 159/2013 e s.m.i., di importo non superiore a Euro 40.000, precisando che:
 - per domande con ISEE fino a € 20.000,00 – rimborso del 100% della spesa sostenuta
 - per domande con ISEE da € 20.000,01 a 40.000,00 – rimborso del 50% della spesa sostenuta

Inoltre:

I "voucher nido" verranno riconosciuti ad integrazione delle rette di asilo nido sostenute nel periodo Gennaio / Dicembre 2024, **fino a concorrenza della retta sostenuta -al netto di altri eventuali contributi e/o benefici percepiti per la medesima finalità** (*ad es. bonus asilo nido Inps, welfare aziendale, etc.*) e con esclusione di costi accessori, (*ad es. i pasti*), in modo proporzionale alle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. La graduazione dei contributi verrà definita in modo proporzionale all'ISEE minorenni.

L'importo del "voucher nido" concesso ad ogni singolo minore verrà comunicato sia al genitore richiedente che all'ente gestore dell'Asilo Nido e/o Sezione Primavera convenzionato. Il pagamento dei "voucher nido" sarà effettuato dal Comune con cadenza mensile (precisamente, il mese successivo al periodo di riferimento) direttamente all'ente gestore dell'Asilo Nido o Sezione Primavera presso cui risulta iscritto il minore beneficiario, previa trasmissione da parte della struttura interessata della fatturazione elettronica (o altro titolo equipollente). Restano a carico delle famiglie:

- la quota di retta eventualmente non coperta dal voucher comunale e/o da altri contributi e/o benefici percepiti per la medesima finalità, da versare direttamente alla struttura scelta;
- eventuali ulteriori oneri, quali pasti, pre e post scuola, servizi integrativi, etc.

L'importo massimo del rimborso delle rette di iscrizione e/o relative al servizio asilo nido per l'anno 2024, in relazione all'effettiva frequenza, non potrà superare:

- € 400,00 al mese per i nuclei familiari con Isee inferiore a € 15.000,00;
- € 300,00 al mese per i nuclei familiari con Isee da € 15.000,01 a € 25.000,00;

□ € 250,00 per i nuclei familiari con Isee da € 25.000,01 e fino a 40.000,00.

Nel caso in cui i richiedenti abbiano già avuto rimborsi saranno esclusi dalla presente procedura fino alla concorrenza dei rimborsi ricevuti;

Nel caso in cui le domande presentate superino il limite del contributo ricevuto dal Comune verrà predisposta apposita graduatoria base all'ISEE. Nel caso in cui avanzino le risorse disponibili le stesse potranno essere ripartite tra tutte le famiglie che ne hanno fatto domanda nel rispetto dei relativi giustificativi di spesa.

3. Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 23.004,60** trova copertura nel Bilancio di previsione 2024/2026 al Capitolo 560.11 (Entrata 2004.4)

Successivamente, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedere all'attivazione del servizio previsto al fine dell'utilizzazione dei fondi nel rispetto delle direttive ministeriali entro il 31.12.2024.

SETTORE SEGRETERIA - PROTOCOLLO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Castel Sant'Elia, 16-09-2024

IL RESPONSABILE
FABIO CASTRUCCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

SETTORE FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Castel Sant'Elia, 17-09-2024

IL RESPONSABILE
SIMONE BANNETTA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to ARCH. VINCENZO GIROLAMI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANNALISA ZACCARIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANNALISA ZACCARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

- per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANNALISA ZACCARIA

*****COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNALISA ZACCARIA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005